

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 15562	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: sentenza pronunciata il 22 febbraio 2005 dal Tribunale di Gorizia.				
2°Grado: Con sentenza in data 29 ottobre 2008, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. perchè estinto per maturata prescrizione				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Dopo aver posto un piede in fallo precipitava a terra dal tetto del capannone, ubicato ad una altezza dal suolo superiore a quattro metri, ove operava senza idonei presidi antinfortunistici e sganciato dalla cintura di sicurezza.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Al coordinatore per la sicurezza incombeva non solo l'obbligo di eliminare i rischi c.d. da intersecazione (tra le attività delle diverse imprese impegnate nel cantiere con proprie maestranze) ma anche quello di verificare l'osservanza del medesimo piano per la sicurezza. Nè può sfuggire la ben più ampia portata e rilevanza di siffatta incombenza, avuto riguardo alla tutela antinfortunistica della incolumità dei lavoratori addetti alla quantomai pericolosa operazione di rimozione delle lastre di eternit dalla copertura del capannone, da eseguirsi a più di quattro metri di altezza dal suolo, come peraltro ribadito dalla prevalente interpretazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 resa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 27442 del 4 giugno 2008 - dep. 4 luglio 2008 - imp. Garbaccio). Con la recente sentenza n. 18419 del 21/04/2010 dep. 13/05/2010 - imp. Cellie e altro, va rimarcato che questa stessa Sezione 4 [^] , in un caso analogo di rischio di caduta di un lavoratore edile perchè costretto a proiettarsi nel vuoto nell'esecuzione di operazioni d'inchiodatura di componenti lignei ai pilastri di un edificio in costruzione; rischio di caduta da cautelarsi con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari, ha statuito che "in tale situazione, l'obbligo di vigilanza demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 494 del 1996, art. 5, implicava il controllo sulla presenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione

della loro utilizzazione nel rischioso, non occasionale frangente già descritto" pur ribadendosi in linea generale che a colui che riveste detta qualifica, incombe, oltre ai compiti che gli sono affidati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, un'autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.